



Ancona, 22 giugno 2019

Assemblea congressuale ANCI Marche piccoli Comuni  
Sala Conferenze, PalaRossini - Ancona

Relazione del Coordinatore (uscente) dei piccoli Comuni ANCI Marche  
Roberto De Angelis

Gli avvenimenti e le trasformazioni dell'ultimo decennio, dovute alla crisi finanziaria e alle politiche di consolidamento fiscale, hanno segnato profondamente l'attività e il modo di agire di ogni singola amministrazione comunale. Le principali politiche pubbliche di tipo finanziario, contabile, degli acquisti e degli appalti, del reclutamento del personale e così via hanno minato alla base dei pilastri costituzionali dell'"autonomia" e della "perequazione" indebolendo strutturalmente le amministrazioni locali, a partire dai piccoli comuni. Ovviamente nel nostro caso gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti hanno inciso inesorabilmente in maniera altrettanto negativa in un quadro non certo idilliaco fatto anche di piccole realtà comunali già "fragili" sul piano ambientale, sociale ed economico.

Negli ultimi anni il coordinamento dei piccoli comuni si è concentrato fortemente sulle politiche dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali e sulle politiche delle aree interne, cercando di rappresentare all'Ufficio di Presidenza regionale e nazionale dell'ANCI gli effetti collaterali dei provvedimenti normativi emanati dal Legislatore purtroppo senza la dovuta corralità d'intendi. Abbiamo elaborato ovviamente anche proposte.

Sull'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni copiosa e puntuale è stata la documentazione prodotta. Quando ci è stato chiesto abbiamo collaborato con la Regione Marche e con le Prefetture, con quest'ultime in particolare nella fase di verifica dell'attuazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali, fino alle reiterate proroghe di attuazione del precetto normativo. A riguardo molte delle nostre osservazioni sono state rinvenute nell'informativa "Esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni" resa dal Ministero dell'Interno nella Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2015.

In più occasioni il Coordinamento ha elaborato anche pareri e proposte articolate su diversi aspetti dell'attività amministrativa e che finalmente iniziano a trovare breccia anche in ambienti istituzionali.

In questa circostanza ci soffermeremo a fare il punto, per quanto succinto, sull'associazionismo obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni le cui scadenze temporali previste nel D.L. n. 78 del 2010, si rammenta, sono state prorogate prima al 31 dicembre 2015 (D.L. 192/2014, art. 4, comma 6-bis), poi al 31 dicembre 2016 (D.L. 210/2015, art. 4, comma 4), quindi al 31 dicembre 2017 (D.L. 244/2016, art. 5, comma 6), al 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018), al 30 giugno 2019 (art. 1, comma 2-bis, DL 91/2018) e da ultimo al 31 dicembre 2019 (art. 11-bis, comma 1, D.L. 135/2018).

Le reiterate proroghe dei termini entro cui attuare le gestioni associate obbligatorie e le frequenti modifiche legislative, che hanno variato le funzioni associate, le soglie relative alla popolazione degli interessati e le modalità procedurali, costituiscono un chiaro sintomo delle difficoltà registrate nella concreta attuazione della normativa di settore. Ragion per cui l'ANCI ha chiesto ragionevolmente, in più occasioni, la sospensione della legge piuttosto che la proroga.

**Incostituzionale la mancata previsione della possibilità di dimostrare l'esistenza di circostanze rilevanti ai fini dell'esonero dall'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali.**

Merita soffermarci, in questa occasione, sulla recente sentenza n. 33 del 4 marzo 2019 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli obblighi di gestione associate, in convenzione o in unione di comuni, «nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

Il riferimento normativo soggetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale risulta l'art. 14, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»), convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 («Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

La questione di costituzionalità era stata sollevata dal TAR Lazio con ordinanza n. 1027 del 20 gennaio 2017.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli interventi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull'autonomia degli enti territoriali devono svolgersi secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato.

Non si può pretendere dunque che le convenzioni tra i Comuni o le unioni di Comuni, in relazione ad una densità demografica prestabilita e indicata (anche questa) non superiore a 5.000/3.000 abitanti, possa portare alla riduzione della spesa e all'efficientamento dei servizi, senza un riscontro delle realtà concrete.

In altre parole non si può imporre alle autonomie locali un metodo organizzativo preconfezionato (standard) per tutti, comprimendo le facoltà, le potestà comunali, anche sotto il profilo organizzativo/gestionale e regolamentare, sulla base di teorie economiche delle probabilità astratte.

Il problema non è l'associazionismo in se ma l'obbligo imposto, peraltro con un decreto legge e non con una legge organica, all'assetto organizzativo dei comuni, di un esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, senza margini di discrezionalità o di valutazioni in termini di opportunità.

Tutto questo motivato da risparmi di spesa che si otterrebbero da tale obbligo di gestione associata. Risparmi invocati, o meglio, decantati, senza essere mai quantificati o quantificabili. Tale imposizioni risultano, come più volte ribadito per iscritto anche dal sottoscritto, prive di riscontri oggettivi (si direbbe scientifici, richiamandosi alla ripetibilità dell'esperimento scientifico) e si contrappone in negativo all'obiettivo dichiarato.

E' noto agli amministratori locali, per applicazione pratica e quotidiana della spending review, che pensare di ridurre la spesa quando le risorse sono già scarse è utopia e soprattutto i percorsi riorganizzativi della macchina comunale hanno specifiche ricadute, spesso negative, sul piano operativo, della qualità dei servizi e delle ricadute economiche e stipendiali del personale. Aspetti che, come è noto, più delle volte hanno comportato inevitabili lievitazioni dei costi.

E' evidente che troppo spesso l'ingegneria legislativa non combacia con la geografia funzionale delle piccole e diffuse realtà comunali ed a cui sono affidate la cura di più della metà del territorio nazionale o regionale, altro aspetto sempre sottovalutato.

Le collaborazioni intercomunali sono impraticabili senza certezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Se non si affronta il tema dell'appropriatezza delle risorse disponibili si farà sempre fatica a collaborare e soprattutto, con gli eventuali incentivi, si continuerà a sperequare risorse a "macchia di leopardo" aumentando le diseguaglianze su scale territoriali, così come è avvenuto erroneamente con gli incentivi per le fusioni.

Purtroppo in qualche modo l'indebolimento del sistema delle autonomie locali è stato aggravato anche con la dismissione delle Province, dove la tassazione dei cittadini è rimasta invariata, i servizi sono stati ridotti e si è sacrificata la rappresentanza diretta dei cittadini.

Da non sottovalutare, inoltre, come il precetto legislativo dell'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali incide profondamente sul normale funzionamento del circuito democratico perché sottrae il merito politico all'indirizzo degli organi rappresentativi. Tutto ciò ha creato un evidente vulnus del principio di responsabilità politica degli organi democraticamente eletti nonché dell'autonomia degli enti locali coinvolti.

La previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali (ad esclusione della lett. l del comma 27) presenta, dunque, un'eccessiva rigidità. La norma infatti non consente di considerare tutte quelle situazioni particolari in cui possono trovarsi gli enti che, a causa della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, potrebbero non realizzare mediante la convenzione o l'unione di Comuni, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina. Si tratta di situazioni dalla più varia complessità rispetto alle quali la normativa vigente non pone attenzione imponendo un sacrificio all'autonomia comunale non in grado "di raggiungere l'obiettivo cui è diretta la normativa stessa; questa finisce così per imporre un sacrificio non necessario, non superando quindi il test di proporzionalità".

Pertanto, allo stato attuale, si può desumere che i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizzano risparmi.

"Spetterà, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione, e, dall'altro, al

legislatore provvedere a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che richiedono apposita regolamentazione (sentenze n. 88 del 2018 e n. 113 del 2011)”.

E’ chiaro che, ora più che mai, si rende necessario l’intervento del legislatore statale, anche alla luce delle riforme contabili e del codice dei contratti, volto a ridefinire, più che gli aspetti organizzativi, gli aspetti funzionali dei comuni. Aspetti funzionali che, sul piano del riordino territoriale, dovranno tener conto delle discutibili novità introdotte dagli ATO e dalla riforma delle provincie. Ho sempre ribadito, in più occasioni, che l’organizzazione è conseguenza dell’assetto delle funzioni amministrative e non viceversa.

Il pregio della sentenza della Corte Cost. n. 33 del 4 marzo 2019 è anche quello di aver affrontato in modo aperto e senza indugio tutti gli ulteriori limiti della disciplina degli Enti locali rispetto al disegno costituzionale sull’assetto organizzativo dell’autonomia comunale italiana, dove «le funzioni fondamentali risultano ancora oggi contingentemente definite con un decreto-legge che tradisce la prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle ordinamentali».

Nella sentenza si evidenzia come non sia mai stata posta adeguata attenzione alla allocazione delle funzioni fondamentali, aspetto essenziale dell’autonomia municipale, che è sempre “risultato relegato a mero effetto riflesso di altri obiettivi”, con attenzione posta a volte al federalismo fiscale, altre volte a motivi di spending review.

Aspetti che ovviamente abbiamo criticato anche noi, sempre per iscritto e a tempo debito.

Sono tutti aspetti, quelli citati, centrali e vitali per la tenuta di tutto l’ordinamento e della società perché ci misuriamo con il ruolo del primo centro decisionale politico-amministrativo dello Stato-comunità: i piccoli comuni. I comuni sotto i 5.000 abitanti costituiscono l’ossatura dell’ordinamento, coprono quasi il 70% del territorio nazionale (e regionale) e non godono di risorse né di trasferimenti significativi, oltre ad essere oberati di una moltitudine di adempimenti formali (incomprensibili ai più e inutili il più delle volte), con un approccio da parte degli Enti sovraordinati non sempre all’altezza delle aspettative: nel senso di una lontananza dalla reale portata delle norme sull’impatto locale.

La decisione della Corte Costituzionale appare condivisibile e piena di buon senso, non soltanto per la correzione al fine di rendere più “flessibile” l’art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, ma anche per le coordinate indicate al legislatore per un intervento normativo in materia. La necessità che vi sia una revisione del Testo Unico degli Enti Locali è esigenza avvertita da tempo e resa obiettivo politico dall’attuale maggioranza di Governo, che ha istituito un apposito tavolo presso il Ministero dell’Interno. Nella revisione del Testo Unico non potrà partirsi, secondo le preziose ed impeccabili indicazioni fornite dalla sentenza in commento, dalla soluzione delle problematiche relative all’allocazione delle funzioni tra i vari livelli di governo locale, allocazione che dovrà tener conto delle previsioni costituzionali in tema di sussidiarietà verticale contenute nell’art. 118 della Costituzione. Secondo la Corte, un corretto e condiviso confronto tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, deve assicurare il raggiungimento del pur difficile obiettivo di una equilibrata, stabile e organica definizione dell’assetto fondamentale delle funzioni ascrivibili all’autonomia locale.

**Bozza delle Linee guida in materia di superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni.**

Si da atto che il DL 91/2018, dunque prima della sentenza costituzionale, ha disposto l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città metropolitane, anche al fine del superamento dell'esercizio obbligatorio e la semplificazione degli oneri amministrativi a contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

Il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Sen. Stefano Candiani, nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico-politico della Conferenza Stato-Città in attuazione dell'art. 1 comma 2ter del D.l. 91/2018, ha prodotto la bozza delle "Linee guida in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni" e l'ha sottoposta il 9 maggio scorso alla valutazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Conferenza ha approvato la proposta di richiedere un incontro al Sottosegretario Candiani.

In sintesi la bozza prevede le modalità di realizzazione dell'associazionismo volontario così come segue:

- 1) superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni;
- 2) eccezioni a deroghe al superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni (va mantenuto per la pianificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della progettazione e gestione locale dei servizi sociali, la cui disciplina è già compiutamente definita in normative di settore, unitamente alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali);
- 3) rimozione di limiti demografici minimi dei Comuni che si associano e delle diverse forme associative;
- 4) possibilità di esplicitare la gestione associata di "singoli interventi" all'interno delle funzioni fondamentali (superamento del divieto di frazionamento della funzione fondamentale);
- 5) saranno attori della gestione associata le Assemblee dei Sindaci le quali individueranno un piano pluriennale (di durata almeno triennale) per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità di svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni comunali, sentite le Regioni, che esprimono pareri e osservazioni. Ogni ambito territoriale di riferimento dovrà individuare nel piano le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata; le forme associative e la loro durata minima; il fabbisogno del personale e di risorse finanziarie e strumentali; il sistema di incentivi e di disincentivi definiti dallo Stato, che le regioni hanno la possibilità di integrare;
- 6) esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato e Regioni. Nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci non adotti il piano, o non lo faccia nei tempi stabiliti, il Prefetto provvederà a diffidare tali organi all'adozione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale interverrà il potere sostitutivo della Regione. Nel caso invece siano i singoli Comuni a non rispettare i contenuti del piano, sarà il Prefetto a diffidare gli stessi alla realizzazione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale provvederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti;
- 7) incentivi e disincentivi della gestione associata delle funzioni. Il legislatore nazionale dovrà disciplinare l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni comunali, secondo criteri di premialità riferiti a parametri quali: la tipologia e la stabilità temporale della forma associativa; il numero e il tipo di funzioni e servizi svolti in

forma associata; il numero dei contenuti aderenti; la dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa. Al venir meno degli impegni associativi assunti dai Comuni interessati, dovranno essere previste adeguate forme di penalizzazione. Le singole Regioni continueranno ad intervenire, prevedendo forme integrative di incentivi;

- 8) monitoraggio delle forme associative. Al fine di monitorare e sostenere l'evoluzione dei processi associativi, nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà istituito un Osservatorio.

Da una prima lettura di queste linee guida restano ancora aperti i nodi sui contenuti delle funzioni fondamentali dei Comuni e sulla definizione degli ambiti territoriali ottimali (quale territorializzazione?). Non si comprende inoltre la scelta delle eccezioni al superamento dell'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali facendo riferimento, da una parte, alla pianificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (sic!) e dall'altra, omettendo di considerare materie comunali che fanno riferimento a specifiche discipline nazionali di settore come quella relativa ai rifiuti urbani o al sistema idrico integrato. Merita inoltre un dovuto approfondimento sul tema della disciplina degli incentivi e disincentivi della gestione associata delle funzioni, a vantaggio della "perequazione sostanziale".

### **La legge sui piccoli comuni**

La LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158 "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", in vigore dal 17 novembre 2017, è ferma sul binario morto.

Per avviare la sua corretta attuazione mancano i decreti per:

- definire i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di comuni da ammettere ai finanziamenti (art. 1, comma 4);
- per definire l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie (art. 1, comma 5);
- per l'adozione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (art. 3, comma 2);
- per l'individuazione dei progetti da finanziare sulla base del Piano (art. 3, comma 6);
- per ripartire le risorse del Fondo (art. 3, comma 6).

Per quanto riguardano le attività previste in capo ai Ministeri:

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dovrà promuovere, nei piccoli comuni, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica;
- Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dovrà indicare prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni;
- Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri dovranno promuovere la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie

- di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni;
- ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, dovranno predisporre iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica;
  - Il Presidente del Consiglio dei ministri, dovrà predisporre il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi;
  - nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, saranno individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

Nell'ambito delle proprie competenze le Regioni:

- possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità indicate e anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (art. 1, comma 8);
- ai fini della legge, possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste tenuto conto della specificità del proprio territorio (art. 1, comma 8);
- per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dall'articolo (art. 2, comma 1);
- insieme alle province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi (art. 2, comma 2);
- possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community (art. 4, comma 3);
- con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, definiscono le disposizioni per la realizzazione di alberghi diffusi (art. 4, comma 4);
- emanano specifiche disposizioni affinché i piccoli comuni destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta (art. 12, comma 1);
- emanano le disposizioni emanate dalle regioni affinché i piccoli comuni riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 12, comma 2);

- al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti emanano disposizioni affinché gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile (art. 12, comma 3);
- adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane (art. 13, comma 2).

Quando verranno approvati i rispettivi decreti ministeriali? Quando si promuoveranno le attività di competenza dei rispettivi Ministeri? Quando si attiveranno le competenze delle rispettive Regioni? Domande sacrosante e legittime a cui ovviamente non so rispondervi.

### **Iniziative contro lo spopolamento e le politiche per il contro-esodo**

La legge sui piccoli può bastare ad arginare il fenomeno dell'invecchiamento e dello spopolamento e attivare politiche di contro-esodo? La strategia nazionale per le "aree interne" è in grado di invertire lo spopolamento progressivo e/o di abbandono di molti comuni "interni"? Da sole sicuramente non basteranno. Occorrerà che siano accompagnate anche da una efficace modernizzazione delle leggi regolative dell'azione amministrativa.

Il trend demografico negativo potrà essere invertito solo se riuscirà a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle aree rurali o interne. E' noto che reddito e opportunità di lavoro rimangono troppo concentrati nelle città.

Per avviare il contro-esodo da più tempo si chiede infatti specifiche misure di fiscalità di vantaggio. Ad esempio sarebbe opportuno disporre per specifiche aree periferiche di un'aliquota fiscale ridotta per il metano, l'energia elettrica e i servizi telefonici oppure l'abbattimento delle accise sui carburanti; sarebbe opportuno agire sulla riduzione dell'aliquota IVA per i lavori di manutenzione delle strade, di manutenzione del patrimonio arboreo o per i lavori di dissesto idrogeologico. Sarebbe opportuno incentivare la residenzialità di queste aree abbattendo i costi con fondi specifici per i permessi di costruire o degli oneri di urbanizzazione oppure sostenendo le ristrutturazioni o gli affitti.

Se con le politiche SNAI si vuole sostenere servizi di cittadinanza come la sanità, l'istruzione o la mobilità, occorrono provvedimenti per potenziare l'offerta scolastica ma anche leggi e decreti per rivedere la formazione delle classi; occorre migliorare la ri-organizzazione dei servizi sanitari con l'adozione di leggi capaci di garantire in certe aree almeno i medici di base; occorre l'ammmodernamento della rete dei collegamenti, materiali e immateriali ma anche calmierare i prezzi di mercato per la loro fruizione.

Dopodiché è chiaro pure che i piccoli comuni possono fare ben poco per rilanciare il proprio ruolo nello sviluppo del territorio amministrato se non viene garantito personale adeguato, se non viene garantita certezza nelle risorse finanziarie. Soprattutto se non viene affrontato il problema della semplificazione degli adempimenti burocratici spesso privi di utilità. Anche con il migliore sistema territoriale comunale tale fattore limitante, proprio perché è esogeno, non si supera. Per non parlare della lievitazione dei costi dei software e degli hardware per gli adeguamenti normativi. I processi di informatizzazione, digitalizzazione, dematerializzazione sono giustamente ritenuti importanti e strategici ma si stanno rilevando troppo onerosi in termini di costi di investimento per i Comuni e il legislatore, anziché sostenere adeguatamente il processo di innovazione, ha aggravato i Comuni solo di nuovi



adempimenti burocratici, scadenze e sanzioni. Sarebbe molto più opportuno che tali costi venissero sostenuti da chi fa le leggi ed è altrettanto auspicabile poter disporre di specifiche piattaforme informatiche condivise su scala nazionale o comunque su scala regionale anziché fare ricorso a soluzioni "circoscritte" di mercato. Questo faciliterebbe da una parte il consolidamento di una prassi amministrativa uniforme e dall'altra la possibilità di garantire la medesima formazione permanente a tutti gli operatori degli Enti locali. Inoltre, utilizzare un'unica piattaforma informatica consentirebbe agli operatori comunali di inserire una sola volta i dati ed inoltre le informazioni risulterebbero facilmente estrapolabili dei tecnici ministeriali, per le loro verifiche o analisi.

Alla Regione Marche chiediamo di rivedere la legge regionale sulla fusione per istituzione dei nuovi comuni nella parte in cui si consente tale fusione anche quando una comunità si esprime in senso negativo. Purtroppo abbiamo un precedente negativo nelle Marche: Colli al Metauro/Montemaggiore sul Metauro. Chiediamo, inoltre, di riscrivere la deliberazione amministrativa n. 124/2015 sul programma di riordino territoriale ed a cui questo coordinamento ha espresso un ragionevole parere NEGATIVO oggi corroborato anche da autorevoli indirizzi giurisprudenziali. Chiediamo, infine, di approntare un piano d'azione per risolvere le disuguaglianze su tutte le scale territoriali e che purtroppo si stanno accentuando sempre di più.

In conclusione, dalle riflessioni che precedono, chiediamo e continueremo a chiedere al Governo e al Parlamento, così come alla Regione, di aiutarci, da un lato, a liberare le nostre migliori energie mentre, dall'altro, ribadiamo di voler continuare a fare la nostra parte, con passione ed intelligenza, come abbiamo sempre fatto, secondo i ruoli assegnati necessariamente dal sistema ordinamentale, per le nostre comunità, per la nostra gente, per la nostra terra, per il bene delle Marche e della nostra Italia.

Buon lavoro al nuovo Coordinamento e buona amministrazione a tutti.

Il Coordinatore (uscente) dei piccoli Comuni ANCI Marche  
Roberto De Angelis

